

STATUTO

PICASSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISOLA DEL LIRI FR VIA PO 83

Numero REA: FR - 329259

Codice fiscale: 03302370600

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-04-2025 - Statuto completo	2
--	---



GIOVANNI VITALE

NOTAIO

Via Case Campoli n. 284
03029 Veroli (FR)
Tel. n. +39 0775 281000
Fax n. +39 0775 281417
gvitale@notariato.it

-----ALLEGATO "A" AL NUMERO 3452 DELLA RACCOLTA-----

----- STATUTO -----

----- della -----

-----"PICASSO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"-----

----- - ARTICOLO 1 - -----

----- Denominazione -----

La società si denomina "PICASSO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".-
A seguito dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro
delle Imprese, la cooperativa sociale potrà inserire nella
propria denominazione il sintagma "Ente del Terzo settore" o
l'acronimo "ETS", ai sensi degli articoli 11 e 12 D.Lgs. 3 lu-
glio 2017, n. 117.-----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto da questo statuto e
dagli eventuali relativi regolamenti attuativi, si applicano
le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in
materia di cooperative, le norme del successivo D.Lgs. 3 lu-
glio 2017, n. 112, nonché, in quanto compatibili le disposi-
zioni sulla società a responsabilità limitata.-----

La Cooperativa può svolgere la sua attività anche con i
terzi, fermo il rispetto dei criteri di prevalenza di cui
all'art. 2513 del codice civile, da documentarsi da parte
dell'organo amministrativo e dell'Organo di Controllo, se no-
minato, nei modi e nelle forme di cui alla citata norma.-----

A cura degli amministratori, la società Cooperativa sarà
iscritta nell'apposito Albo previsto dall'articolo 2512 del
codice civile.-----

----- - ARTICOLO 2 - -----

----- Sede -----

La società ha sede in Isola del Liri (FR).-----

La Cooperativa potrà istituire, nei limiti e con l'osservanza
degli obblighi di legge, sedi secondarie.-----

----- - ARTICOLO 3 - -----

----- Scopo ed Oggetto -----

La società persegue esclusivamente scopi mutualistici tesi al
perseguimento dell'interesse generale della comunità alla pro-
mozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attra-
verso lo svolgimento di attività - diverse dalla gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi - agricole, industriali,
commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavora-
tivo di persone svantaggiate, e ciò in conformità a quanto di-
sposto dall'art. 1), lettera b), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, unitamente a quanto indicato nella circolare del Mini-
stero del Lavoro n. 116 del giorno 8 novembre 1996. Per il
raggiungimento di tali scopi mutualistici, i soci instaurano
con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro; le presta-
zioni dei soci cooperatori in favore della società, nel rigo-
roso rispetto delle leggi vigenti e secondo quanto eventual-
mente stabilito da apposito regolamento interno, potranno av-
venire nella forma del lavoro subordinato oppure in forma di
lavoro autonomo, lavoro a progetto, collaborazione non occa-

sionale o in qualsiasi altra forma prevista dalle normative vigenti.-----

L'attività svolta dalla società, per il perseguimento degli scopi mutualistici, con riferimento ai servizi di cui alla lett. b), art. 1), della Legge 381/91, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, sia in Italia che all'estero, in proprio e/o per conto terzi, in conformità alle normative vigenti e alle migliori prassi del settore:-----

- gastronomia e rosticceria da asporto e non, ristorazione in genere, pizzeria al taglio, food delivery (consegna a domicilio di pasti e prodotti alimentari e non in conto proprio ed in conto terzi) sia in sede fissa che itinerante, la lavorazione, la vendita ed il commercio di cibi caldi e freddi, pasta all'uovo, pasticceria in genere, gelati, dolci freschi e conservati, pane, paste alimentari, sfarinati e prodotti comunque preparati derivanti da sfarinati, prodotti affini e complementari, di ogni tipo sia artigianale sia industriale;--

- il commercio al dettaglio e all'ingrosso di frutta e verdura, di prodotti tipici locali e gastronomici in genere, nonché la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di qualsiasi prodotto alimentare e non attraverso piattaforme elettroniche (vendita on line);-----

- somministrazioni di alimenti e bevande e prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato; somministrazione al pubblico di pasti, alimenti e di bevande, sia alcoliche che analcoliche, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria; somministrazione al pubblico di prodotti di gastronomia, alimenti e bevande, da effettuarsi anche congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; somministrazione al pubblico di prodotti di rosticceria e pizzeria; somministrazione al pubblico di pasti, alimenti e di bevande anche associata alla rivendita di generi di monopolio e gestione di concorsi a pronostici come lotto, lotterie e simili, sale giochi, le attività connesse ai servizi di ristorazione in self-service, organizzazione di banchetti, eventi e cerimonie, mense e forniture di pasti preparati per comunità ed enti pubblici e privati;-----

- ristorazione e attività ricettiva in genere; gestione di parchi divertimento, giardini, piscine e locali di intrattenimento e ballo, l'esercizio dei servizi di alloggio, alberghi, affittacamere, motel con e senza attività di ristorazione, e prima colazione; l'esercizio di altre attività di ristorazione; l'esercizio dell'attività di catering ed il commercio dei relativi prodotti; l'esercizio dell'attività di bar e caffetteria, paninoteca sia fissa che ambulante.-----

La società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà presta-

re garanzie personali e reali anche a favore di terzi, potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società - specie se ad esse aderiscono cooperative e svolgono attività dirette a consolidare il movimento cooperativo - in cooperative sociali, consorzi, costituiti o da costituirsi, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge. È comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria.--

----- **- ARTICOLO 4 -** -----

----- **Durata** -----

La durata è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga od anticipato scioglimento e salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

----- **- ARTICOLO 5 -** -----

----- **Assenza di scopo di lucro** -----

Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, la società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.-----

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto della normativa vigente anche in tema di cooperative.-----

È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del citato D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:-
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;-----

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);-----

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);-----

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;-----

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;-----

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.-----

Non si considera distribuzione neanche indiretta di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale effettuata ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto da imprese sociali costituite in forme di società cooperativa, a condizione che lo statuto indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo nella gestione mutualistica.-----

3. L'impresa sociale può con decisione dei soci destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:-----

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di

utilità sociale.-----

----- - **ARTICOLO 6** - -----

----- **Soci** -----

I soci si distinguono in:-----

- **"SOCI COOPERATORI"**, il cui numero è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, che per le loro attitudini e capacità professionali sono in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale; rientrano tra i soci cooperatori i **"SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI"** così come definiti dalla Legge n. 381/91 e dalle disposizioni normative e regolamentari comunitarie, ai quali si applica la normativa tempo per tempo vigente;-----

sempre quali soci cooperatori è inoltre consentita l'ammissione di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessario al corretto funzionamento della Cooperativa.-----

- **"SOCI VOLONTARI"**, i quali prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;-----

- **"CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI"**, che la Cooperativa potrà istituire in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa; l'organo amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale ed al termine di tale periodo, comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Prima di tale momento i soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale non potranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche negli organi amministrativi.-----

----- - **ARTICOLO 7** - -----

----- **Modalità di ammissione dei Soci Cooperatori** -----

Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperatore, deve proporre la relativa domanda all'organo amministrativo contenente:-----

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;-----
- b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;-----
- c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;-----

d) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai competenti organi sociali;-----

e) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impresa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività della Cooperativa.-----

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei succitati requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda del proponente, con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato, ovvero con provvedimento di rigetto che, motivato entro sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamente alla motivazione.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----

L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.----

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

----- **- ARTICOLO 8 -** -----

----- **Obblighi dei Soci** -----

I soci sono obbligati:-----

a) a versare la quota di capitale sottoscritta con le modalità stabilite dallo statuto e dall'organo amministrativo all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, unitamente alle spese di istruttoria della domanda stessa ed il sovrapprezzo eventualmente determinato;-----

b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'organo amministrativo;-----

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'organo amministrativo;-----

d) a mettere a disposizione della Cooperativa la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in relazione al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato.-----

----- **- ARTICOLO 9 -** -----

----- **Scioglimento del rapporto sociale** -----

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.-----

----- **- ARTICOLO 10 -** -----

----- **Recesso** -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.-----

Il recesso ha effetto:-----

per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmesso all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;-----

per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, relativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare del suddetto termine.-----

----- **- ARTICOLO 11 -** -----

----- **Decadenza** -----

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o falliti ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare all'attività della società.-----

----- **- ARTICOLO 12 -** -----

----- **Esclusione** -----

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:-----

- a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;-----
- b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;-----
- c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa

o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta trasmissione e/o ricezione della comunicazione, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;-----

d) che ometta di partecipare per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate, in assenza di un giustificato motivo da comunicarsi all'organo amministrativo per iscritto entro cinque giorni;-----

e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

f) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;-----

g) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza espressa autorizzazione dell'organo amministrativo. Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di soci cooperatori" può essere escluso, oltre che nei casi innanzi previsti, per: -----

a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione ove ammesso in ragione di tale interesse; -----

b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria o mancato adeguamento agli standards produttivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.

L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori.-----

----- - ARTICOLO 13 - -----

----- Comunicazione ed Opposizione -----

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta trasmissione e/o ricezione della comunicazione.-----

Avverso i provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su recesso, decadenza ed esclusione, il socio può proporre opposizione.-----

----- - ARTICOLO 14 - -----

----- Morte del socio -----

In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.-----

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto, può subentrare nella partecipazione del socio deceduto solo previa domanda di ammissione. In tal caso, entro e non oltre tre mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare la

sussistenza di detti requisiti di ammissione.-----

----- **- ARTICOLO 15 -** -----

----- **Liquidazione della quota** -----

Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti di ammissione alla Cooperativa o non vogliano subentrarvi) avranno diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c. e fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c.-----

La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota.-----

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'articolo 2535 c.c., e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.-----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del primo bilancio successivo.-----

In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.-----

La liquidazione della quota assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale termine il socio o i suoi eredi non ne faccia richiesta l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale.-----

----- **- ARTICOLO 16 -** -----

----- **Strumenti finanziari non partecipativi** -----

La Cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., può emettere titoli di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione attribuendoli ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 octies disp. att. e trans. c.c.-----

In caso di emissione di strumenti finanziari è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo per i dividendi.-----

----- **- ARTICOLO 17 -** -----

----- **Patrimonio sociale** -----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----
- dal capitale sociale che è formato dai conferimenti effettuat
- dai soci cooperatori e dall'eventuale sovrapprezzo;-----
- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e
- con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di
- scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;--
- da eventuali riserve straordinarie;-----
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea.-----

È fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia du
- rante la vita della società che al suo scioglimento.-----

----- - ARTICOLO 18 - -----

----- **Caratteristiche delle quote** -----

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la socie
- tà se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrati
- vo a norma e con le modalità previste dall'articolo 2530 c.c.-
- Il valore nominale di ogni quota non può essere inferiore ad
- Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e nessun socio può
- possedere nella società Cooperativa una quota il cui importo
- superi il limite massimo stabilito dalla legge.-----
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con
- il suo patrimonio.-----

----- - ARTICOLO 19 - -----

----- **Liberazione delle quote** -----

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore po
- tranno essere versati a rate e precisamente:-----
- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;-----
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministra
- tivo. -----

Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di credi
- ti, cui si applicano le disposizioni previste in materia dal
- codice civile.-----

----- - ARTICOLO 20 - -----

----- **Esercizi sociali** -----

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 di
- cembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
- provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri di ocu
- lata prudenza e la vigente normativa anche tributaria, deposi
- tandolo presso il registro delle imprese, a seconda dei casi,
- ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter
- del codice civile in quanto compatibili.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea
- dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dal
- la chiusura dell'esercizio sociale, o entro il maggior termi
- ne previsto dal codice civile ovvero entro centottanta (180)
- giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure
- lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
- all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrati
- vo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,
- nella nota integrativa al bilancio.-----

In particolare, nella relazione al bilancio dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.-----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione ai soci lavoratori di un ulteriore trattamento economico a titolo di ristorno nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.-----

I ristorni competono ai soci - nel rispetto della parità di trattamento - in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata ed in particolare saranno ripartiti in base alle ore lavorate, alla tipologia di lavoro svolto ed agli altri eventuali criteri obiettivi che potranno essere determinati in apposito regolamento interno.-----

Gli utili eventuali andranno devoluti:-----

a) per non meno del trenta per cento (30%) alla riserva legale; -----

b) il tre per cento (3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; -----

c) un eventuale dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo previsto per i buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.-----

In deroga a quanto sopra l'assemblea, dedotte le quote di cui ai punti a) e b), può destinare l'eccedenza attiva residua a riserva straordinaria indivisibile.-----

La cooperativa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.-----

----- **ARTICOLO 21** -----

----- **Organi sociali** -----

Sono organi della società:-----

a) l'assemblea dei soci;-----

b) l'organo amministrativo;-----

c) l'organo di controllo, se nominato.-----

----- **ARTICOLO 22** -----

----- **Convocazione dell'assemblea** -----

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno.-----

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione. L'assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci con diritto di voto; in tale ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.-----

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante fax (purché confermato) o altro mezzo idoneo e legale a comprovare l'avvenuta trasmissione e/o ricezione dell'avviso di convocazione, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione presso la sede sociale o altrove, purché sempre in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

----- - ARTICOLO 23 - -----

----- **Quorum costitutivi e deliberativi** -----

L'assemblea è validamente costituita:-----

- in prima convocazione quando intervengano, in proprio o per delega, la metà più uno dei voti;-----

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, e precisamente:-----

- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;-----

- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

- nel caso di approvazione dei regolamenti interni;-----

- nel caso di proroga della durata della società o di suo scioglimento anticipato;-----

- nel caso di nomina dei liquidatori e determinazione dei relativi poteri.-----

----- - ARTICOLO 24 - -----

----- **Voto** -----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con il versamento delle quote sociali sottoscritte.-----

Per le votazioni si procederà per alzata di mano. È vietato il voto segreto.-----

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.-----

Ai soci persone giuridiche può essere attribuito un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della quota sociale detenuto o al numero dei loro membri. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.-----

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da altro socio; le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.-----

----- - ARTICOLO 25 - -----

----- Presidenza -----

La presidenza dell'assemblea compete al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di questi, al vice presidente se nominato o, in mancanza, al consigliere più anziano di età.-----

Qualora né l'uno né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il presidente fra i presenti.-----

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il segretario può essere anche una persona non socia.-----

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o da un notaio quando ciò sia obbligatorio per legge.-----

----- - ARTICOLO 26 - -----

----- Poteri dell'assemblea -----

L'assemblea:-----

- approva il bilancio;-----
- determina il numero dei componenti dell'organo amministrativo, provvede alle relative nomine fissandone il periodo di durata;-----
- nomina l'organo di controllo ed elegge il presidente del collegio sindacale, se previsto;-----
- determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, ove la carica non sia gratuita;-----
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----
- delibera sulle modifiche allo statuto sociale;-----
- delibera di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti

ti dei soci;-----

- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;-----
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;-----
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.-----

È altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e modalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione Cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.-----

----- **- ARTICOLO 27 -** -----

----- **Organo amministrativo** -----

La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, i quali durano in carica per il periodo che sarà indicato dai soci al momento della nomina nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2542 e 2383 del codice civile.-----

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori sono rieleggibili nel rispetto dei principi e dei limiti di legge.-----

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della società Cooperativa; a titolo esemplificativo, rientrano tra le sue attribuzioni:-----

- convocare l'assemblea dei soci;-----
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;-----
- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;-----
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;-----
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea.-----

----- **- ARTICOLO 28 -** -----

----- **Consiglio di amministrazione** -----

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed uno o più vice presidenti.-----

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri.-----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i componenti dell'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

----- **- ARTICOLO 29 -** -----

----- **Rappresentanza** -----

La rappresentanza della società compete al presidente del consiglio di amministrazione ed ai membri del consiglio di amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.-----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.-----

In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.-----

----- **- ARTICOLO 30 -** -----

----- **Regolamenti** -----

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.-----

I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea.-----

----- **- ARTICOLO 31 -** -----

----- **Organo di controllo** -----

Quando la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria o venga disposta per volontà dei soci, si applica quanto previsto dall'art. 2477 del codice civile.-----

----- **- ARTICOLO 32 -** -----

----- **Scioglimento della società** -----

In caso di scioglimento della Cooperativa l'assemblea con la maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.-----

----- **- ARTICOLO 33 -** -----

----- **Devoluzione del patrimonio sociale** -----

A seguito dello scioglimento della società, o della perdita della qualifica di impresa sociale, il patrimonio sociale è devoluto, anche ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, nel seguente ordine:-----

a) rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli di debito e simili, dagli stessi posseduti;-----

b) restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ed aumentato a norma di legge;-----
c) devoluzione, salvo quanto altro inderogabilmente previsto dall'art. 12 del citato D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

Firmato: Catallo Giorgio
Catallo Michele
Macioce Davide
Giovanni Vitale Notaio (Vi è il sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 63 bis della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

Firmato digitalmente: Giovanni Vitale Notaio